

*Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia***DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
E LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006 - D.Lgs. n. 36/2003 - D.Lgs. n. 22/1997 – L.R. n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore B, della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis. Società Exe S.p.a.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani;

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come successivamente modificato, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 03/Pres. è stato approvato il programma provinciale di attuazione della Provincia di Udine del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, emanato in attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dd. 3 agosto 2005 che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., come successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2005, n. 0409/Pres., con il quale è stato approvato il Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 23, comma 1 bis, della L.R. 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 58 della L. 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 dd. 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.a., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'art. 23 della L.R. 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 180/98 dd. 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 341/98 dd. 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 dd. 31 dicembre 1998 e n. AMB./858-UD/ESR/3193 dd. 11 ottobre 1999, con la quale la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria, sita nel Comune di Trivignano Udinese in località Merlanis, per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'art. 2 della determina stessa e, pertanto, fino al 4 agosto 2003, per il conferimento di rifiuti contrassegnati dai codici 20 00 00 smaltibili in discariche di I categoria ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e del Decreto Legislativo 22/1997 ed i rifiuti assimilabili agli urbani, così come definiti dalla medesima deliberazione, indipendentemente dalla loro codifica;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dd. 1° dicembre 1999, come integrato dal decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./75-UD/ESR/3193 dd. 9 febbraio 2000, con il quale la Società EXE S.p.a., con sede legale nel Comune di Udine, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto - settore A, della discarica in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./451-UD/ESR/3193 dd. 14 giugno 2000, come modificato dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./674-UD/ESR/3193 dd. 21 agosto 2000, n. AMB./1073-UD/ESR/3193 dd. 7 dicembre

2000, n. AMB./29-UD/ESR/3193 dd. 31 gennaio 2001 e n. AMB./393-UD/ESR/3193 dd. 26 giugno 2001, con il quale, a modifica dei decreti suddetti, la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto - settore B, della discarica in parola;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./542-UD/ESR/3193 dd. 24 agosto 2001, con il quale a modifica dei decreti suddetti la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto - settore A, della discarica di cui trattasi;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./328-UD/ESR/3193 dd. 11 aprile 2002, con il quale è stata modificata una prescrizione relativa all'esercizio della succitata discarica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2806 dd. 6 agosto 2002, con la quale, fra l'altro:

- è stata approvata, con prescrizioni, la variante n. 3 al progetto generale di realizzazione della discarica di I.a categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;
- la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla predetta variante n. 3, con l'osservanza delle prescrizioni indicate nella deliberazione stessa;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./668-UD/ESR/3193 dd. 8 agosto 2002, con il quale a modifica dei decreti suddetti la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 1° lotto, 2° lotto, 3° lotto - settore A, della discarica di cui trattasi, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2806 dd. 6 agosto 2002;

VISTI i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./734-UD/ESR/3193 dd. 12 settembre 2002 e n. AMB./1405-UD/ESR/3193 dd. 30 dicembre 2002, con i quali è stata modificata una prescrizione relativa all'esercizio della succitata discarica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2444 dd. 8 agosto 2003, con la quale, tra l'altro:

- è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla predetta variante n. 4;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. ALP.1-336-UD/ESR/3193 dd. 9 marzo 2004 con il quale la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore B, come debitamente collaudato, della discarica in parola;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, con la quale:

- è stato approvato, unicamente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.a.,

rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del medesimo Decreto Legislativo, relativo alla discarica classificata, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 17, comma 4, del citato Decreto Legislativo 36/2003, come discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;

- è stato precisato che la presentazione del Piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano un'automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che possono essere conferiti nel corrispondente nuovo tipo di discarica;
- è stato evidenziato che non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali la discarica era già stata autorizzata;
- è stato fissato alla data del 1 gennaio 2009 il termine per l'ultimazione dei lavori relativi ad adeguamenti strutturali dei lotti 3B, 4A e 4B, di cui al progetto di Variante n. 4, già approvato con delibera della Giunta regionale n. 2444 dd. 8 agosto 2003. Detti lavori di adeguamento della discarica in oggetto, stabiliti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, avranno comunque termine con la realizzazione della copertura finale dell'intera discarica;
- è stato precisato che l'approvazione del Piano di adeguamento, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, non costituisce autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti dei lotti 4A e 4B, che dovrà invece essere consentita con un provvedimento autorizzativo emanato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/1997 e subordinato alla presentazione da parte del Direttore dei lavori del Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di collaudo delle opere previste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3457 dd. 21 dicembre 2004, con la quale, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 22/1997, è stato approvato il progetto di copertura finale contenuto nel Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.a. di Udine, rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 36/2003, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 dd. 8 luglio 2005, con la quale:

- è stato preso atto dell'estensione al 31 dicembre 2005 del termine, originariamente stabilito dal decreto legislativo 36/2003 al 16 luglio 2005, per la ricezione da parte della discarica in parola, gestita dalla Società EXE s.p.a., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, al punto 4 le parole "16 luglio 2005" sono state sostituite dalle parole "31 dicembre 2005";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3421 dd. 29 dicembre 2005, con la quale:

- è stato preso atto dell'estensione al 31 dicembre 2006 del termine, originariamente stabilito dal decreto legislativo 36/2003 al 16 luglio 2005, per la ricezione da parte della discarica in parola, gestita dalla Società EXE s.p.a., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, come successivamente modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 dd. 8

luglio 2005, al punto 4 le parole “31 dicembre 2005” sono state sostituite dalle parole “31 dicembre 2006”;

VISTO il decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.1-2969-UD/ESR/3193 dd. 30 novembre 2005, come successivamente rettificato con il decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.1-1352-UD/ESR/3193 dd. 5 luglio 2006, con il quale:

- la Società EXE S.p.a., con sede legale nel Comune di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 “deposito sul o nel suolo” nell'allegato B del D.Lgs. 22/1997, limitatamente al 4° lotto, settore A distinto catastalmente sui mappali 14-18-36-37-38-125-129 del Foglio n. 6 del Comune di Trivignano Udinese (UD), come debitamente collaudato, per un volume di 89.212 metri cubi, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (UD);
- sono stati elencati i rifiuti smaltibili nel 4° lotto, settore A della discarica;

VISTA l'istanza prot. n. 2892/cp dd. 27 ottobre 2006, con la quale la Società EXE S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore B, della discarica in argomento allegando:

- il certificato di ultimazione dei lavori di costruzione del 4° lotto, settore B, dd. 24 ottobre 2006 a firma del Direttore dei Lavori ing. Antonio Venchiarutti;
- il certificato di regolare esecuzione delle opere relative alla costruzione del 4° lotto, settore B, dd. 24 ottobre 2006 a firma del Direttore dei Lavori ing. Antonio Venchiarutti;
- la relazione tecnica in ordine agli adempimenti previsti dal Programma di garanzia di qualità per la costruzione del 4° lotto, settore B, datata ottobre 2006;
- il certificato di collaudo dei lavori per la costruzione del 4° lotto, settore B, dd. 27 ottobre 2006 a firma del collaudatore dott. ing. Livio Runcio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3133 dd. 19 dicembre 2006, con la quale:

- è stato approvato il progetto riguardante la modifica del bacino di riferimento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Trivignano Udinese presentato dalla Società EXE S.p.a. con le seguenti prescrizioni:
 - il proponente dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione provinciale di Udine, eventuali variazioni, rispetto alle previsioni contenute nella documentazione attinente alla procedura di verifica ex art. 9 della L.R. 43/1990, delle direttrici di traffico impianto-discarica (individuate nella documentazione predetta) dovute a sopravvenute sistematiche necessità;
 - il proponente dovrà concordare con l'Amministrazione provinciale di Udine la tempistica secondo cui fornire, all'amministrazione medesima, il resoconto della provenienza (e delle rispettive tipologie e quantità) dei rifiuti conferiti in discarica;
- è stato stabilito che la discarica di cui trattasi è asservita all'unico bacino presente nel territorio provinciale di Udine ed al medesimo corrispondente, così come delineato dalla pianificazione in argomento sia dalla Regione Friuli Venezia Giulia che dalla Provincia di Udine;

VISTA la relazione dd. 19 dicembre 2006, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nel trasmettere il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 "deposito sul o nel suolo" nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente a prescrizioni e limitatamente al 4° lotto, settore B, della discarica in argomento, ha precisato che:

- in data 15 novembre 2006, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 36/2003, funzionari del Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici hanno effettuato una verifica relativamente alle condizioni del 4° lotto, settore B della discarica ritenendo, per quanto verificabile in loco e tenuto conto del certificato di collaudo del lotto medesimo, del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della relazione tecnica accompagnatoria, positivo l'esito di detta ispezione;
- l'art. 20 della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 il quale specifica che in attesa del riordino della disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti, costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i provvedimenti autorizzatori previsti dall'art. 5, commi 12 e 17, del decreto del presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all'art. 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'art. 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione del 4° lotto, settore B, non è prevista la convocazione della Conferenza Tecnica prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;
- con la nota prot. n. 2892 di data 27 ottobre 2006 la Società EXE S.p.a. non ha formalmente richiesto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e pertanto l'Autorità competente, in carenza di tale domanda, non ha avviato il procedimento previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, in particolar modo la pubblicità prevista al comma 7 di detto articolo;
- l'autorizzazione da rilasciare non rappresenta autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e la Società EXE S.p.a. deve comunque presentare all'Autorità competente specifica richiesta entro la data del 31 gennaio 2007;

PRESO ATTO che la suddetta relazione è strutturata, ai sensi dell'art. 10 (Contenuto dell'autorizzazione) del D.Lgs. 36/2003, riportando i contenuti dell'autorizzazione del 4° lotto, settore B della discarica come segue:

1) Ubicazione della discarica e delimitazione dell'area:

Lotto 4, settore B, Comune di Trivignano Udinese (UD), Località Merlanis; Foglio n°6 mappali 14-18-36-37-38-125-129;

2) categoria della discarica:

discarica per rifiuti non pericolosi;

3) capacità totale:

volume autorizzato totale della discarica 593.000 m³

volume del Lotto 4 settore B – 51.650 m³

Il volume totale del 4° lotto (settore A + settore B) non potrà comunque essere superiore al valore di 140.862 m³ previsto dalla garanzia finanziaria prestata dalla Società;

4) elenco dei tipi di rifiuti smaltibili:

La vigente normativa in materia consente lo smaltimento dei rifiuti già autorizzati fino al 16 luglio 2005, termine prorogato al 31 dicembre 2006, e, successivamente a tale data, solo dopo il trattamento degli stessi, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. h), e dall'art. 7, del D.Lgs. n. 36/2003.

Nel 4° lotto, settore B della discarica la Società può essere autorizzata a smaltire, fino al 31 dicembre 2006, salvo proroghe di legge, esclusivamente i rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

1)	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
2)	15 01 02	Imballaggi in plastica
3)	15 01 03	Imballaggi in legno
4)	15 01 04	Imballaggi metallici
5)	15 01 06	Imballaggi in materiali misti
6)	15 01 07	Imballaggi in vetro
7)	15 01 09	Imballaggi in materia tessile
8)	19 05 03	Compost fuori specifica
9)	19 08 01	Vaglio
10)	19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
11)	19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
12)	19 12 01	Carte e cartone
13)	19 12 04	Plastica e gomma
14)	19 12 05	Vetro
15)	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
16)	19 12 08	Prodotti tessili
17)	19 12 09	minerali
18)	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19)	20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20)	20 02 02	Terra e roccia
21)	20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
22)	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
23)	20 03 02	Rifiuti dei mercati
24)	20 03 03	Residui della pulizia stradale
25)	20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
26)	20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
27)	20 03 07	Rifiuti ingombranti
28)	20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Dal 1 gennaio 2007 nel 4° lotto, settore B della discarica potrà essere consentito lo smaltimento, salvo eventuali proroghe di legge, solo dopo trattamento a norma dell' art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2003 e secondo le modalità previste dal D.M. 3 agosto 2005, dei rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

- | | | |
|-----|----------|---|
| 1) | 15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone |
| 2) | 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 3) | 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 4) | 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 5) | 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
| 6) | 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 7) | 15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
| 8) | 19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
| 9) | 19 05 03 | Compost fuori specifica |
| 10) | 19 08 01 | Vaglio |
| 11) | 19 08 02 | Rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| 12) | 19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 13) | 19 12 01 | Carte e cartone |
| 14) | 19 12 04 | Plastica e gomma |
| 15) | 19 12 05 | Vetro |
| 16) | 19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
| 17) | 19 12 08 | Prodotti tessili |
| 18) | 19 12 09 | minerali |
| 19) | 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11. |

5) approvazione del Piano di adeguamento:

con deliberazione n. 1848 del 16 luglio 2004 la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il Piano di adeguamento della discarica, presentato dalla Società EXE S.p.a., ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2003, comprensivo dei piani di gestione e di post-gestione dell'impianto, il piano di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale;

6) prescrizioni per le operazioni di collocamento nel 4° lotto, settore B della discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo:

Al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel piano di sorveglianza e controllo presentato contestualmente al piano di adeguamento della discarica;
- monitorare i parametri meteorologici, le caratteristiche delle acque, la trasformazione dei rifiuti stoccati, secondo quanto indicato nel Piano di sorveglianza e controllo;
- attivare, fermo restando il piano di monitoraggio del comportamento d'assestamento del corpo della discarica, un sistema di monitoraggio per il rilievo sperimentale dei

cedimenti a fine conferimento, sulla base dei risultati ottenuti dovrà produrre una relazione semestrale di cui al successivo punto 9);

- trasmettere con cadenza mensile i risultati delle analisi sulle acque all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- alle operazioni di asporto del percolato possono presenziare in qualsiasi momento l'Amministrazione provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e il Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.. I quantitativi asportati unitamente ai dati pluviometrici devono essere comunicati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed all'Amministrazione provinciale di Udine nella relazione di cui al successivo punto 9);
- trasmettere mensilmente, su supporto magnetico, agli enti di controllo i dati forniti dalle sonde multiparametriche funzionanti in continuo; è consentita la manutenzione semestrale delle sonde previa sostituzione con una analoga e comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- nel caso di presenza di liquido nella rete di controllo in quantità o qualità significative, oppure gli esiti delle analisi delle acque di falda, monitorate anche dalle sonde multiparametriche, fornissero valori che si discostino significativamente dalla situazione presente, la Società EXE S.p.a. dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed a tutti gli enti di controllo.

Per quanto riguarda le operazioni di gestione la Società deve osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento;
- esecuzione di interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;
- avanzamento per strati omogenei, con fronti stabili;
- ricopertura giornaliera dei rifiuti con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
- accertamento della natura dei rifiuti prima dello scarico;
- divieto di cernita manuale e bruciatura.

Il passaggio dal sub settore 1 al sub settore 2 del settore B del 4° lotto dovrà essere subordinato a visita di sopralluogo e certificazione da parte del collaudatore.

7) prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura:

La Società a fine conferimento dei rifiuti deve osservare le seguenti prescrizioni:

- sistemazione delle zone esaurite entro 6 mesi;
- ricopertura provvisoria dei rifiuti con teli impermeabili.

8) durata della post-gestione e modalità di chiusura:

La durata della post gestione è fissata ai sensi del D.Lgs. 36/2003 in almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

La Società è tenuta al puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di post gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento.

La Società deve comunicare la data di chiusura del 4° lotto, settore B della discarica alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, al

Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A., al Comune di Trivignano Udinese e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

Dopo la comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003, il ripristino di eventuali avvallamenti non può essere effettuato con lo smaltimento di rifiuti.

9) relazioni:

Entro il 28 febbraio di ogni anno deve venir presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di verifica, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla compatibilità ambientale, sui tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, sui risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati.

Deve inoltre venir presentata una relazione semestrale alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che definisca un programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento della quota prevista ad assestamento avvenuto; la medesima relazione semestrale deve comprendere anche la descrizione delle fasi di conferimento rifiuti, con relativi dati di tipi, quantità e volumi occupati, la progressione della ricopertura del 4° lotto, settore B della discarica, la produzione di biogas, di percolato, i dati di precipitazione ed in generale tutti i principali dati significativi inerenti l'attività autorizzata.

10) piano di ripristino ambientale:

La Società deve eseguire puntualmente il piano di ripristino ambientale dell'area secondo quanto indicato ed approvato con il Piano di Adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003.

La Società deve presentare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di post esercizio che tenga conto degli aspetti di cui al punto 4.1.13 del piano regionale gestione dei rifiuti urbani, che deve comprendere anche un libretto di gestione del verde.

La sistemazione finale deve essere realizzata mantenendo aperti adeguati corridoi ecologici.

La recinzione prevista deve essere tolta a ripristino finale avvenuto.

11) garanzie finanziarie:

Si ritiene congrua la garanzia finanziaria di € 2.323.390,00 (duemilioneitrecentoventitremilatrecentonovanta/00) prestata dalla Società EXE S.p.a. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle operazioni di smaltimento del 4° lotto, e già trasmessa in data 30 novembre 2005.

Lo svincolo della fideiussione di gestione del 4° lotto, potrà essere effettuato solo dopo 2 anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003.

La chiusura comporterà il versamento della garanzia finanziaria di post gestione prevista dal decreto del Presidente della Regione n. 0266/2005, come successivamente modificato, che sarà trattenuta per almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003. Lo svincolo della garanzia di post gestione sarà effettuato solo dopo la completa e definitiva sistemazione dell'area, certificata da apposito collaudo.

12) procedure di ammissione dei rifiuti in discarica:

Il bacino di riferimento della discarica per rifiuti non pericolosi di Trivignano Udinese è identificato con l'unico bacino presente nel territorio provinciale di Udine ed al medesimo corrispondente, così come delineato dalla pianificazione regionale e relativa attuativa provinciale.

I rifiuti conferiti in discarica dovranno essere pressati in balle, quelli materialmente non pressolegabili saranno conferiti tal quali.

Fino al 31 dicembre 2006, salvo proroghe di legge, può essere autorizzato il conferimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, nei seguenti casi:

- per la manutenzione programmata dell'impianto di recupero del Consorzio Smaltimento Rifiuti, ovvero per cause accidentali che impediscono la gestione ordinaria dell'impianto sopraccitato, dandone comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, agli organi di controllo e al Comune di Trivignano Udinese;
- nelle sole giornate di lunedì e sabato di ogni settimana dal 1° aprile fino al 30 settembre di ogni anno, a motivo della maggiore produzione di rifiuti nella stagione turistica.

Inoltre potrà essere consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, limitatamente alla quantità prevista nell'eventuale provvedimento autorizzatorio emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione del piano regionale di gestione rifiuti.

E' inoltre vietato:

- ai sensi dell'articolo 11 del Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001, lo smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti urbani pericolosi;
- lo smaltimento dei rifiuti vegetali individuati all'art. 184, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 152/2006, a norma dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001;
- ai sensi dell'art. 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, lo smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003.

Per l'esercizio del 4° lotto, settore B della discarica devono essere rispettate le prescrizioni indicate dalle norme statali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, dal Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001 e dal Piano Provinciale di attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. di data 9 gennaio 2004 e dai progetti approvati.

Rimangono valide ed inalterate tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, se non in contrasto con il decreto di gestione da emanare per il 4° lotto, settore B della discarica;

ATTESO che, premesso tutto quanto sopra, il Servizio disciplina gestione rifiuti ha proposto di autorizzare la Società EXE S.p.a., con sede legale nel Comune di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 "deposito sul o nel suolo" nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, limitatamente al 4° lotto, settore B distinto catastalmente sui mappali 14-18-36-37-38-125-129 del Foglio n. 6 del Comune di Trivignano Udinese (UD), come debitamente collaudato, per un volume di 51.650 metri cubi, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (UD) e di stabilire che la discarica è asservita all'unico bacino presente nel territorio provinciale ed al medesimo corrispondente, così come delineato dalla pianificazione regionale e relativa attuativa provinciale;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa acquisita agli atti;

PRESO ATTO che appena in data 18 dicembre 2006, protocollata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in data 19 dicembre 2006 al n. 41228, la Società EXE S.p.a. ha consegnato la documentazione in merito alla disponibilità delle aree;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la Società EXE S.p.a. all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore B, della discarica di cui trattasi;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 23 della L.R. 30/1987, come aggiunto dall'art. 4 della L.R. 13/1998;

VISTO il decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente modificato, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

D E C R E T A

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa la Società EXE S.p.a., con sede legale nel Comune di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 "deposito sul o nel suolo" nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, limitatamente al 4° lotto, settore B distinto catastalmente sui mappali 14-18-36-37-38-125-129 del Foglio n. 6 del Comune di Trivignano Udinese (UD), come debitamente collaudato, per un volume di 51.650 metri cubi, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (UD), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2 - Il volume totale del 4° lotto (settore A + settore B) non potrà comunque essere superiore al valore di 140.862 m³ previsto dalla garanzia finanziaria prestata dalla Società.

Art. 3 - La discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD) è asservita all'unico bacino presente nel territorio provinciale di Udine ed al medesimo corrispondente, così come delineato dalla pianificazione regionale e relativa attuativa provinciale.

Art. 4 - Come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3133 dd. 19 dicembre 2006, la Società EXE S.p.a. dovrà:

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione provinciale di Udine, eventuali variazioni, rispetto alle previsioni contenute nella documentazione attinente alla procedura di verifica ex art. 9 della L.R. 43/1990, delle direttrici di traffico impianto-discarica (individuate nella documentazione predetta) dovute a sopravvenute sistematiche necessità;
- concordare con l'Amministrazione provinciale di Udine la tempistica secondo cui fornire, all'amministrazione medesima, il resoconto della provenienza (e delle rispettive tipologie e quantità) dei rifiuti conferiti in discarica.

Art. 5 – La Società EXE S.p.a. è autorizzata a smaltire, nel 4° lotto, settore B della discarica di cui all'art. 1, fino al 31 dicembre 2006, salvo proroghe di legge, esclusivamente i rifiuti individuati dai seguenti codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti):

- | | | |
|-----|----------|--|
| 1) | 15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone |
| 2) | 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 3) | 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 4) | 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 5) | 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
| 6) | 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 7) | 15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
| 8) | 19 05 03 | Compost fuori specifica |
| 9) | 19 08 01 | Vaglio |
| 10) | 19 08 02 | Rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| 11) | 19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 12) | 19 12 01 | Carte e cartone |
| 13) | 19 12 04 | Plastica e gomma |
| 14) | 19 12 05 | Vetro |
| 15) | 19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
| 16) | 19 12 08 | Prodotti tessili |
| 17) | 19 12 09 | minerali |
| 18) | 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
| 19) | 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
| 20) | 20 02 02 | Terra e roccia |
| 21) | 20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
| 22) | 20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati |
| 23) | 20 03 02 | Rifiuti dei mercati |
| 24) | 20 03 03 | Residui della pulizia stradale |
| 25) | 20 03 04 | Fanghi delle fosse settiche |
| 26) | 20 03 06 | Rifiuti della pulizia delle fognature |
| 27) | 20 03 07 | Rifiuti ingombranti |
| 28) | 20 03 99 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti |

Dal 1° gennaio 2007, salvo eventuali proroghe di legge, nel 4° lotto, settore B della discarica, la Società EXE S.p.a. è autorizzata a smaltire, solo dopo trattamento a norma dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2003 e secondo le modalità previste dal D.M. 3 agosto 2005, i rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

1)	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
2)	15 01 02	Imballaggi in plastica
3)	15 01 03	Imballaggi in legno
4)	15 01 04	Imballaggi metallici
5)	15 01 06	Imballaggi in materiali misti
6)	15 01 07	Imballaggi in vetro
7)	15 01 09	Imballaggi in materia tessile
8)	19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
9)	19 05 03	Compost fuori specifica
10)	19 08 01	Vaglio
11)	19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
12)	19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
13)	19 12 01	Carte e cartone
14)	19 12 04	Plastica e gomma
15)	19 12 05	Vetro
16)	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
17)	19 12 08	Prodotti tessili
18)	19 12 09	minerali
19)	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Art. 6 - Il passaggio dal sub settore 1 al sub settore 2 del settore B del 4° lotto è subordinato a visita di sopralluogo e certificazione da parte del collaudatore.

Art. 7 - La Società deve osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel piano di sorveglianza e controllo presentato contestualmente al piano di adeguamento della discarica;
- monitorare i parametri meteorologici, le caratteristiche delle acque, la trasformazione dei rifiuti stoccati, secondo quanto indicato nel Piano di sorveglianza e controllo;
- attivare, fermo restando il piano di monitoraggio del comportamento d'assestamento del corpo della discarica, un sistema di monitoraggio per il rilievo sperimentale dei cedimenti a fine conferimento, sulla base dei risultati ottenuti dovrà produrre una relazione semestrale di cui al successivo punto 9);
- trasmettere con cadenza mensile i risultati delle analisi sulle acque all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- alle operazioni di asporto del percolato possono presenziare in qualsiasi momento l'Amministrazione provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e il Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.. I quantitativi asportati unitamente ai dati pluviometrici devono essere comunicati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed all'Amministrazione provinciale di Udine nella relazione di cui al successivo punto 9);

- trasmettere mensilmente, su supporto magnetico, agli enti di controllo i dati forniti dalle sonde multiparametriche funzionanti in continuo; è consentita la manutenzione semestrale delle sonde previa sostituzione con una analoga e comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- nel caso di presenza di liquido nella rete di controllo in quantità o qualità significative, oppure gli esiti delle analisi delle acque di falda, monitorate anche dalle sonde multiparametriche, fornissero valori che si discostino significativamente dalla situazione presente, la Società EXE S.p.a. dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed a tutti gli enti di controllo.

Per quanto riguarda le operazioni di gestione la Società deve osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento;
- esecuzione di interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;
- avanzamento per strati omogenei, con fronti stabili;
- ricopertura giornaliera dei rifiuti con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
- accertamento della natura dei rifiuti prima dello scarico;
- divieto di cernita manuale e bruciatura.

Art. 8 – La Società, a fine conferimento dei rifiuti, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- sistemazione delle zone esaurite entro 6 mesi;
- ricopertura provvisoria dei rifiuti con teli impermeabili.

Art. 9 – La durata della post gestione è fissata ai sensi del D.Lgs 36/2003 in almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo. La Società è tenuta al puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di post gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento.

La Società deve comunicare la data di chiusura del 4° lotto, settore B della discarica alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A., al Comune di Trivignano Udinese e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

Dopo la comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003, il ripristino di eventuali avvallamenti non può essere effettuato con lo smaltimento di rifiuti.

Art. 10 – Entro il 28 febbraio di ogni anno deve venir presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di verifica, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla compatibilità ambientale, sui tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, sui risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati.

La Società deve inoltre presentare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione semestrale che definisca un programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento della quota prevista ad assestamento avvenuto; la medesima relazione semestrale deve comprendere anche la descrizione delle fasi di conferimento rifiuti, con relativi dati di tipi, quantità e volumi occupati, la progressione della ricopertura del 4° lotto, settore B della discarica, la produzione di biogas,

di percolato, i dati di precipitazione ed in generale tutti i principali dati significativi inerenti l'attività autorizzata.

Art. 11 – La Società deve eseguire puntualmente il piano di ripristino ambientale dell'area secondo quanto indicato ed approvato con il Piano di Adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003.

La Società deve presentare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di post esercizio che tenga conto degli aspetti di cui al punto 4.1.13 del piano regionale gestione dei rifiuti urbani, che deve comprendere anche un libretto di gestione del verde.

La sistemazione finale deve essere realizzata mantenendo aperti adeguati corridoi ecologici.

La recinzione prevista deve essere tolta a ripristino finale avvenuto.

Art. 12 - Lo svincolo della fideiussione di gestione del 4° lotto, potrà essere effettuato solo dopo 2 anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003.

La chiusura comporterà il versamento della garanzia finanziaria di post gestione, prevista dal decreto del Presidente della Regione n. 0266/2005, come successivamente modificato, che sarà trattenuta per almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003. Lo svincolo della garanzia di post gestione sarà effettuato solo dopo la completa e definitiva sistemazione dell'area, certificata da apposito collaudo.

Art. 13 - Il bacino di riferimento della discarica per rifiuti non pericolosi di Trivignano Udinese è identificato con l'unico bacino presente nel territorio provinciale di Udine ed al medesimo corrispondente, così come delineato dalla pianificazione regionale e relativa attuativa provinciale.

I rifiuti conferiti in discarica devono essere pressati in balle, quelli materialmente non pressolegabili saranno conferiti tal quali. Fino al 31 dicembre 2006, salvo proroghe di legge, si autorizza il conferimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, nei seguenti casi:

- per la manutenzione programmata dell'impianto di recupero del Consorzio Smaltimento Rifiuti, ovvero per cause accidentali che impediscono la gestione ordinaria dell'impianto sopraccitato, dandone comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, agli organi di controllo e al Comune di Trivignano Udinese;
- nelle sole giornate di lunedì e sabato di ogni settimana dal 1° aprile fino al 30 settembre di ogni anno.

Inoltre è consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, limitatamente alla quantità prevista nell'eventuale provvedimento autorizzatorio emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione del piano regionale di gestione rifiuti.

Art. 14 - E' vietato:

- ai sensi dell'articolo 11 del Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001, lo smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti urbani pericolosi;
- lo smaltimento dei rifiuti vegetali individuati all'art. 184, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 152/2006, a norma dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001;

- ai sensi dell'art. 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, lo smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003.

Art. 15 - Per l'esercizio del 4° lotto, settore B della discarica devono essere rispettate le prescrizioni indicate dalle norme statali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, dal Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001 e dal Piano Provinciale di attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. di data 9 gennaio 2004 e dai progetti approvati.

Art. 16 – L'autorizzazione all'esercizio del 4° lotto, settore B della discarica, non rappresenta autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e la Società EXE S.p.a. deve comunque presentare all'Autorità competente specifica richiesta entro la data del 31 gennaio 2007.

Art. 17 – Rimangono valide ed immutate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti che non siano in contrasto con il presente atto.

Art. 18 - Questa amministrazione si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere e/o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venir emanate.

Art. 19 - La presente autorizzazione lascia impregiudicata l'osservanza delle altre disposizioni di legge in materia di discariche.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno, in bollo, viene rilasciato alla Società EXE S.p.a., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello stesso.

Trieste, 19 DIC. 2006



IL DIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco Scubogna -

DF/TZ